

TAVOLO TECNICO N. 3/2011

Riunione del 12 maggio 2011 ore 15,30

Ordine del giorno:

Edilizia: procedure e modulistica.

Presenti:

Assessore Rossano Forassiepi

Per gli ordini professionali:

Ordine degli Architetti Provincia di Lucca: Arch. Tartarelli Monica, Arch. Pier Paolo Baldini

Collegio dei Geometri di Lucca Geom. Omar Mallegni

Ordine dei Geologi della Toscana: Dott.Geol. Francesco Ceccarelli

Ordine degli Ingegneri di Lucca: assenti

Collegio Periti Industriali Prov. Lucca : Per. Ind.Daniele Pagnini

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali: Dott. Sabrina Politi

Per la Direzione Servizi del Territorio: Dirigente Arch. Manuela Riccomini

U.O. Urbanistica: Arch. Eugenia Bonatti, Geom. Ilaria Natucci

U.O. Edilizia: Geom. Giuliano Guicciardi, Geom. Giada Marchetti, Ing. Lorenzo Bertucelli, Geom. Alessia Pardini.

Verbalizzante: Claudia Moschetti

VERBALE

L'assessore Rossano Forassiepi apre la seduta alle ore 15, 45.

Preliminarmente all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assessore informa i presenti che il Servizio Pianificazione Urbanistica sta concludendo i procedimenti finalizzati all'adozione del Piano di Classificazione Acustica e della Variante al Piano Strutturale con cui saranno definiti i vincoli di natura idrogeologica ed idraulica.

In particolare, relativamente al piano di classificazione acustica l'assessore spiega che a seguito dell'adozione nel 2005, furono presentate ed accolte alcune osservazioni, per cui si renderà necessaria una nuova adozione dello strumento e per tale motivo si è tenuta la settimana scorsa una seduta della Commissione Urbanistica.

Si passa all'analisi degli argomenti all'ordine del giorno e prende la parola il geom. Guicciardi che illustra ai presenti la modulistica, in particolare i modelli di cui agli artt. 13-13 bis-13 ter del reg. ed., predisposti per l'installazione di manufatti temporanei/stagionali.

Nello specifico i tre modelli si differenziano in relazione alla tipologia di suolo (privato, pubblico o demaniale) sul quale afferisce il manufatto.

Il geom. Guicciardi evidenzia come la fattispecie dell'installazione su suolo demaniale sia di gran lunga quella più complessa in quanto richiede a sua volta l'attivazione di ulteriori sub-procedimenti (autorizzazione demaniale, doganale, paesaggistica); lo stesso consiglia, comunque, ai professionisti di compilare in modo completo i modelli così da fornire all'amministrazione i dati necessari ed evitare che le eventuali domande siano considerate irricevibili.

Interviene il perito Ind. Daniele Pagnini e chiede se sia possibile, con riferimento alle cabine negli stabilimenti balneari, mantenerle in essere (senza smontarle) tutto l'anno come fanno in altri comuni; chiede inoltre se sia possibile, in un'ottica di semplificazione, utilizzare, ai fini della richiesta, la documentazione già presentata gli anni precedenti.

Risponde l'arch. Riccomini la quale chiarisce che, trattandosi di manufatti temporanei, gli stessi devono essere smontati e rimontati ogni anno; per quanto riguarda la documentazione, spiega che ogni anno dovranno allegarsi alle domande le autorizzazioni/nulla osta prescritti e nel caso in cui questi titoli abbiano una validità pluriennale, va da sé che potranno essere allegati semplicemente in copia.

L'assessore Forassiepi spiega che la permanenza (mancata rimozione) delle cabine stagionali è consentita in alcuni comuni perché hanno una norma ad hoc nel PUA.

Prende la parola l'arch. Bonatti e riferisce che l'ing. Lelli, pur non potendo essere presente, così come il collega Lenzi, ha inviato una nota, concordata con l'ordine, contenente alcune osservazioni sulla modulistica, SCIA, Inizio Lavori, Attività Libera ecc; l'arch. Bonatti da lettura della nota, che comunque viene allegata in copia al presente verbale.

Interviene l'arch. Riccomini in ordine alla puntualizzazione fatta dagli ingegneri sulla dizione "spostamento pareti interne" contenuta nel modulo per l'attività edilizia libera: chiarisce che mentre lo spostamento è consentito perché rientra nella previsione di cui all'art. 6 DPR 380/01, la costruzione di nuove pareti costituisce, invece, una fattispecie di ristrutturazione edilizia per la quale è necessario presentare una SCIA.

Il geom. Alessia Pardini sottolinea come lo stesso titolo dell'art. 6 sia fuorviante considerato che, pur titolando "attività libera", in realtà disciplina due fattispecie diverse, ossia un'attività propriamente libera ed un'attività per la quale è previsto che sia effettuata una comunicazione all'amministrazione.

Il geom. Guicciardi spiega che l'intenzione dell'amministrazione, nell'immediato, è quella di migliorare la modulistica nel senso di renderla più chiara e di facile compilazione, mentre a lungo termine l'obiettivo è la gestione telematica dei procedimenti edilizi.

Allo stato attuale, continua, i problemi ricorrenti nella gestione delle pratiche edilizie sono i seguenti: 1) descrizione troppo generica degli interventi edilizi nelle istanze; 2) incompletezza della documentazione allegata; 3) mancata o incompleta indicazione delle quote; 4) calcolo delle distanze.

In ordine all'ultimo punto, cioè la disciplina delle distanze, il geom. Guicciardi fa presente che l'Ufficio ha passato in rassegna la casistica adottando, in via ricognitiva, le seguenti soluzioni.

Distanza dalle strade:

a) se fuori dal centro abitato ed in zona soggetta a trasformazione e/o ad edificabilità: si applica art. 26 punto 3 C.d. S. (m. 30 per le strade di tipo A, m. 20 per le strade di tipo B, m. 10 per le strade di tipo C, m. 20 per le strade di tipo E perché non è prevista una distanza e quindi si applica il comma 2 ecc.).

b) se fuori dal centro abitato ma in zona non soggetta a trasformazione e/o ad edificabilità: si applica art. 26 punto 2 C.d. S. (m. 60 per strade di tipo A, m. 40 per strade di tipo B, m. 30 per strade di tipo C, m. 20 per strade di tipo E, m. 10 per strade di tipo F).

Per i centri abitati, dato che manca il PUT, si applicano le NTA.

Distanze dai confini.

In via generale non si applica la normativa delle distanze dai confini per i manufatti privi di rilevanza edilizio-urbanistica, in particolare per le strutture cosiddette leggere (pergolato, tenda, gazebo), la cui definizione si ricava dalla lettura combinata del glossario e degli art. 3 ter, reg. ed.).

Sono invece rilevanti, ai fini del rispetto della disciplina sulla distanza, le seguenti opere:

- a) il portico: m. 5 dal confine;
- b) aggetti che superano i m. 1, 5.

Il geom. Guicciardi, prima di concludere, ritiene opportuno fare alcune precisazioni relativamente ai disposti dell'art. 56 NTA :

Spostamento edifici in zona agricola sottoposta a vincolo preordinato.

Ai fini dello "spostamento planovolumetrico", si distingue fra edifici di scarso ed edifici di nessun valore ambientale: nel primo caso è possibile agire con ristrutturazione edilizia, nel secondo con la sostituzione edilizia (titolo IX cap. 1 delle NTA).

L'arch. Riccomini precisa che lo spostamento consentito dovrebbe essere quello necessario e sufficiente ad uscire dal vincolo e dovrebbe avvenire all'interno del resede di pertinenza.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'arch. Riccomini comunica ai presenti che, a seguito di una recente ridefinizione della dotazione organica della Direzione Servizi del Territorio, sono stati apportati alcuni cambiamenti all'attuale assetto degli uffici, il più rilevante dei quali riguarda il passaggio della procedura di rilascio delle autorizzazioni/accertamenti di compatibilità paesaggistica dall'U.O. Ambiente al Servizio di Pianificazione Urbanistica.

Riguardo gli accertamenti di conformità paesaggistica l'arch. Bonatti, responsabile del Servizio di Pianificazione Urbanistica, anticipa che risulta essenziale distinguere fra aumento di volume a fini edilizi ed aumento di volume ai fini paesaggistici, richiamando in proposito la circolare Ministeriale che definisce proprio il cd. "volume paesaggisticamente rilevante".

Prima di concludere la seduta i presenti concordano nello stabilire che l'ordine del giorno della prossima riunione, da fissarsi previo congruo preavviso nella seconda metà del mese di giugno, avrà ad oggetto l'analisi delle procedure e della modulistica ai fini del rilascio delle autorizzazioni/accertamenti di compatibilità paesaggistica.

La seduta è chiusa alle ore 17,30.

Il verbalizzante

Claudia Moschetti

Allegati: nota trasmessa dall'ing. Rodolfo Lelli

Nota trasmessa, per conto dei colleghi, dall'ing. Rodolfo Lelli, avente ad oggetto alcune osservazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno (seduta del 13.05.2011).

- In genere i modelli sono ridondanti, riportano cose inutili, non sempre chiari per la ricerca dei dati e risultano di annosa compilazione
- i formati digitali da riempire al computer (per il 90% degli utenti) sono di difficile gestione perché non sono concepiti a tabelle con righe da riempire ma hanno lo spazio riempito con un linea continua nella quale, scrivendovi il testo, scorre tutto il corpo della riga. In pratica ogni volta occorre cancellare la riga (vale un po' per tutti i modelli).
- L'inserimento dei dati come nome e cognome, indirizzo, identificazione catastale ecc. sono su righe successive (ved. es. modello inizio lavori) e ogni volta occorre passare da una riga all'altra incontrando sempre l'inconveniente di cui al punto precedente. Per inserire un indirizzo tipo "viale Marconi 22a" occorre compilare 4 righe. In ogni caso alla fine il modello compilato risulta di difficile lettura.
- In molti modelli (ved. es. modello inizio lavori) vi sono parti inutili che appesantiscono il modello, tant'è che il modello di inizio lavori è di 4 pagine + allegati. Es. indicazioni iniziali su come si compila il modello, dati degli altri aventi titolo (non ne basta uno? In caso di più aventi titolo viene richiesto un allegato con i dati degli altri, che comunque sono già stati indicati nel Permesso/DIA ecc), coordinate Gauss Boaga del sito (!!!!! Ma a che scopo?), procedimenti a cui si riferisce l'inizio lavori (sono indicate cose che non c'entrano niente con l'inizio lavori) .
- In molti modelli (ved. SCIA e Agibilità) ricorrono riferimenti normativi vecchi. Risultano immediatamente errati quelli relativi all'obbligo di deposito al genio delle strutture (vecchi riferimenti della 1086 e 64/74). In più si fa confusione fra collaudo e relazione di fine lavori. Si tira in ballo una certificazione dell'ufficio del Genio civile sulla rispondenza del progetto alle norme sismiche .
- Nella SCIA per gli interventi sui fabbricati in muratura esistenti, al punto 11, sembra che si debba dichiarare la conformità dell'edificio alle nuove Norme tecniche 2008 .
- Il modello della Comunicazione attività edilizia libera (art.6 del DPR 380/01) non contempla possibilità di inserimento di persone giuridiche, è da compilare sempre scrivendo fra le parti puntinate. La relativa asseverazione sotto il titolo riporta "da ALLEGARE alla comunicazione di manutenzione straordinaria e/o spostamento pareti interne" , dizione probabilmente non esaustiva e fuorviante. Meglio niente o "Asseverazione per Comunicazione di Attività Edilizia Libera".